

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CGF
(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 Ottobre 2007, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Leozappa Avv. Patrizio, San Mauro Avv. Cesare – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE SPATORE NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA EURO CHIETI 2007 ED ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL’A.S.D. VIRTUS CUPELLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.**

La C.G.F., visto l’atto di deferimento e gli atti del procedimento, infligge al calciatore Nicola Sputore la sanzione della squalifica per mesi 4 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Nicola SPATORE, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

- 2. DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE RECCHI ALESSIO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ GELA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.**

La C.G.F. visto l’atto di deferimento e gli atti del procedimento, infligge al calciatore Alessio Recchi la sanzione della squalifica per anni 1 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Alessio RECCHI, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

Publicato in Roma il 30 Ottobre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete